

AVVISO

di notificazione a mezzo di pubblici proclami

autorizzata con ordinanza del TAR Lazio Roma, Sezione Prima bis, n. 10864/2019 pubblicata in data 11 settembre 2019 nell'ambito del giudizio, rubricato al numero di Registro Generale 05013/2019, incardinato dal sig. Alessio Lapi, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Buoncristiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Mauro, sito in Roma, via Angelo Emo, 106, contro il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), in persona del Ministro *pro tempore* nonché contro la Commissione Esaminatrice, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nonché nei confronti di Leoni Lorenzo, nato a Pisa il 31.07.1998, C.F. LNELNZ98L31G702Q, residente in Via Galdi, 5H, San Giuliano Terme, per l'annullamento previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e precisamente:

- il provvedimento di rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.m. n. 22 del 1.2.2019), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, per la declaratoria del diritto del ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria finale, con il riconoscimento di 8 punti per il titolo di studio posseduto e ogni consequenziale pronuncia.

Avverso tali provvedimenti il sig. Lapi ha proposto ricorso notificato in data 22 marzo 2019, con il quale ha dedotto *“Violazione dell'iter procedimentale, del contraddittorio e del diritto di difesa. Violazione di legge (l. 241/1990). Eccesso di potere, travisamento dei fatti e dei pre-supposti di diritto. Difetto (assoluto) di motivazione”*, in quanto la procedura concorsuale, iniziata nel 2016, si era conclusa nel 2018, con l'approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (supplemento n. 1/52, in data 14 novembre 2018) della graduatoria finale.

Nessuna tempestiva impugnazione era stata presentata.

La Commissione, terminata la propria attività, era anche decaduta dall'incarico.

A fine gennaio/inizio febbraio 2019 al ricorrente giungeva però la comunicazione che la graduatoria finale era stata modificata e a lui erano stati tolti gli 8 punti già riconosciuti

per il titolo di studio.

Nessuna possibilità di interloquire e di difendersi. Nessuna comunicazione di avvio del procedimento di rettifica della graduatoria, in palese violazione dell'art. 7 e ss. l. 241/1990.

Non solo.

Gli 8 punti erano stati sottratti con un provvedimento privo di motivazione ed errato nei suoi presupposti (così violando l'art. 3 l. 241/1990): nel provvedimento si legge che i punti erano stati tolti perché il diploma del sig. Lapi era in "Biotechnologie sanitarie" e che tale diploma era "ritenuto attinente alle attività di Vigile del Fuoco".

Ma il diploma del sig. Lapi non era in Biotechnologie Sanitarie, bensì in "Chimica, Materiali e Biotechnologie", con articolazione in "Biotechnologiae Sanitariae" (travisamento dei fatti). Inoltre nulla si diceva sul perché tale diploma non era più attinente alle attività del Vigile del Fuoco (carezza assoluta di motivazione).

Il ricorrente ha eccepito, inoltre, la "*Violazione della lex specialis di gara. Violazione d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88*", in quanto, il diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Indirizzo "Chimica, materiali e biotechnologie", articolazione "Biotechnologiae sanitarie", è un diploma a tutti gli effetti in Chimica, materiali e biotechnologie, essendo il corso di studio articolato secondo quanto prevede l'art. 5 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

Palese allora la violazione della *lex specialis* di gara, oltre che del disposto del d.P.R. 88/2010, che espressamente e nel dettaglio disciplina come deve svolgersi il corso di studi, imponendo un biennio comune e poi un triennio, in cui continuano le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, a cui si accompagnano attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.

Con detto ricorso è stata chiesta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e la sentenza in forma semplificata ex art. 60 e 74 c.p.a.

A seguito del deposito del ricorso e dell'istanza di fissazione udienza e dell'esame degli allegati e di tutti gli atti di causa, il TAR ha emanato l'ordinanza n. 10864/2019, pubblicata in data 11.09.2019, con la quale il Giudice di prime cure, ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 novembre 2019, ore di rito e "*Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria rettificata*", ha autorizzato a tal fine la notifica per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ammini-

strazione di un avviso contenente in calce il seguente periodo: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio, Roma, dell’11.09.2019, n. 10864/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei contro interessati”.